Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Molise

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. **653**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 25, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto agrario;
diritto delle assicurazioni;
diritto dei trasporti;
teoria generale del processo;
diritti dell'uomo;
introduzione alle scienze giuridiche;
diritto penale dell'economia;
giustizia costituzionale;
diritto processuale amministrativo;
diritto statuale dei culti;
diritto della sicurezza sociale;
storia delle codificazioni;
storia del diritto e della procedura penale;
storia del diritto della navigazione;
storia del diritto commerciale;
storia del diritto costituzionale e amministrativo;
diritto pubblico romano;
diritto processuale comparato;
diritto delle assicurazioni marittime ed aeronautiche;
organizzazioni internazionali;
diritto ecclesiastico comparato;
diritto dell'esecuzione penale;
diritto penitenziario;
criminologia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto processuale tributario;
diritto del lavoro nei Paesi della CEE;
diritto della sicurezza sociale nei Paesi della CEE;
diritto del lavoro nei sistemi socialisti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. **654**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 72, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fisica dei plasmi;
fisica dello spazio;
fisica solare;
complementi di geofisica;
fisica atomica;
fisica dei semiconduttori;
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia a radio frequenza;
spettroscopia dello stato solido;
ottica quantistica.

Nell'art. 76, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

enzimologia;
biochimica comparata;
chimica analitica;
chimica delle sostanze organiche naturali;
esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 259

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea dei partecipanti al predetto Istituto nella riunione del 18 dicembre 1980;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41 e 42 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 5. — Possono partecipare al capitale dell'Istituto le casse di risparmio, i monti di credito su pegno, le aziende e gli istituti di credito costituiti e controllati dagli enti partecipanti, l'Associazione fra le casse di risparmio italiane e, su deliberazione del consiglio di amministrazione, altri organismi centrali e periferici controllati dagli enti partecipanti che ne abbiano fatto richiesta al consiglio stesso.

La partecipazione di ciascun ente non può superare al momento della sottoscrizione il 2% dei capitali da esso amministrati (patrimonio e, nel caso di aziende di credito, depositi e conti correnti con clienti).

Art. 6. — La responsabilità degli enti partecipanti per le perdite subite dall'Istituto è limitata alle quote di capitale possedute da ciascuno di essi.

Quando risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Il recesso è ammesso soltanto nei casi di reintegrazione del capitale sociale, ovvero di liquidazione o cessazione dell'ente partecipante, salvo che ciò avvenga per fusione o incorporazione in altro ente partecipante.

Il consiglio di amministrazione può deliberare in qualunque tempo l'esclusione di quel partecipante che abbia mancato ai doveri o agli obblighi verso l'Istituto previsti dal presente statuto.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere comunicata all'ente escluso con lettera raccomandata. Contro l'esclusione l'ente ha facoltà di appellarsi all'assemblea dei partecipanti entro quindici giorni dalla comunicazione.

All'ente partecipante receduto o escluso è rimborsata la quota di spettanza del capitale e delle riserve risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso, in proporzione al numero delle quote da esso possedute, previa liquidazione e compensazione degli eventuali crediti dell'Istituto.

Assemblea

Art. 8. — L'assemblea è composta dagli enti partecipanti, che intervengono alle sue adunanze nelle persone a ciò legittimate ai sensi dell'art. 13.

Art. 9. — L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, per deliberare sul bilancio dell'esercizio precedente e su ogni altro argomento non riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che si debba deliberare sulle materie di sua competenza.

L'assemblea può essere convocata ogni altra volta che il consiglio di amministrazione o il presidente lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia stata fatta domanda dalla terza parte degli enti partecipanti o da tanti enti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale versato. Nella domanda devono essere specificamente indicati gli argomenti da trattare.

Art. 11. — L'assemblea degli enti partecipanti è presieduta dal presidente dell'Istituto o da chi ne fa le veci a termini di statuto.

Vi intervengono i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci e il direttore generale.

L'assemblea nomina, su proposta del presidente, il segretario e tre scrutatori scelti tra gli intervenuti o fra i dipendenti dell'Istituto.

Art. 12. — L'assemblea ordinaria è legalmente costituita con l'intervento in proprio o per delega:

a) in prima convocazione, di tanti enti partecipanti che rappresentino almeno la metà del capitale versato;

b) in seconda convocazione, di qualsiasi numero di enti partecipanti che rappresentino qualsiasi numero di voti.

Le deliberazioni sono valide quando siano approvate con la maggioranza dei voti spettanti ai votanti; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti ma vi sono comprese le schede bianche. In caso di parità, la votazione è ripetuta dopo 30 minuti e, se il risultato permane di parità, la proposta votata si intende respinta.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è legalmente costituita con l'intervento in proprio o per delega di tanti enti partecipanti che rappresentino almeno la metà del capitale versato. Le deliberazioni devono ottenere la approvazione di almeno tre quarti dei voti di cui gli intervenuti dispongono.

Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto con le modalità fissate di volta in volta dall'assemblea. In tali casi, la proposta che ottiene il voto favorevole della metà dei votanti è sottoposta a un secondo scrutinio dopo 30 minuti e, se il risultato permane di parità, si intende respinta.

Art. 13. — Gli enti partecipanti intervengono all'assemblea nella persona del loro legale rappresentante oppure per mezzo di un membro del rispettivo consiglio di amministrazione o di un proprio dirigente a ciò espressamente delegati.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea dal rappresentante di altro partecipante mediante delega scritta. Nessun rappresentante può assumere più di due deleghe.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, del comitato di gestione e del collegio dei sindaci non possono votare in rappresentanza degli enti partecipanti, né possono ricevere deleghe.

Gli enti partecipanti che non siano in regola con il versamento delle quote di capitale sottoscritto, possono intervenire all'assemblea ma hanno diritto di voto limitatamente alle quote di capitale versato. Le quote non versate non si computano ai fini della legale costituzione dell'assemblea.

Art. 14. — Ciascun ente ha, nell'assemblea, un voto per ogni quota di capitale posseduta.

Art. 15. — Spetta all'assemblea ordinaria di:

1) deliberare sull'approvazione dei bilanci annuali, udita la relazione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

2) eleggere i membri del consiglio di amministrazione e determinare l'ammontare dei compensi spettanti ad essi, in particolare al presidente, ai vice presidenti ed ai componenti il comitato di gestione;

3) eleggere i sindaci di sua competenza e determinare i compensi spettanti ai componenti il collegio;

4) decidere sui ricorsi presentati da enti partecipanti avverso la esclusione deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, quarto comma;

5) deliberare su qualsiasi altro oggetto attribuito alla sua competenza o comunque posto all'ordine del giorno delle sue adunanze.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Istituto e sulla nomina dei liquidatori, nonché sugli ulteriori adempimenti che ne conseguono.

Consiglio di amministrazione

Art. 16. — L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da venti membri eletti dall'assemblea tra gli amministratori e i direttori generali degli enti partecipanti.

Gli enti partecipanti non possono avere nel consiglio di amministrazione più di due membri ciascuno.

I membri del consiglio di amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni; tuttavia, nel caso di rinnovazione totale del consiglio, dieci fra i suoi membri, scelti per sorteggio da effettuarsi alla fine del biennio, esclusi il presidente ed i vice presidenti, scadono dopo i primi due anni dall'elezione.

I membri del consiglio scaduti sono rieleggibili non più di due volte consecutive.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, di componenti il consiglio stesso o il collegio dei sindaci;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, di dipendenti dell'Istituto;

3) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o falliti, che riportino una condanna comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Coloro che, all'atto dell'assunzione della carica o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni previste dal comma precedente, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Ai membri del consiglio compete, oltre al compenso di cui all'art. 15, primo comma, n. 2), il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione stabilisce gli indirizzi generali della gestione dell'Istituto per il conseguimento dello scopo sociale.

Esso è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, ad eccezione di quelli che sono di competenza esclusiva dell'assemblea.

Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni al comitato di gestione, al presidente o al direttore generale, che riferiscono al consiglio appena possibile secondo le modalità della delega ricevuta.

In particolare, le deleghe per le concessioni di credito, con i relativi limiti, possono essere conferite dal consiglio di amministrazione sia al comitato di gestione come pure al direttore generale. Le deleghe per le operazioni in titoli e quelle per le deliberazioni di spese, possono essere ugualmente conferite sia al comitato di gestione come pure al direttore generale con indicazione dell'ammontare massimo per operazione e per specie, nonché dell'ammontare complessivo delle operazioni stesse per periodo di tempo determinato. Inoltre il consiglio può conferire incarichi specifici a commissioni consiliari, a singoli consiglieri, nonché a dipendenti dell'Istituto con il parere favorevole del direttore generale, stabilendo limiti e modalità e con l'obbligo di dare conto del loro svolgimento appena possibile.

Il consiglio può attribuire, anche in modo permanente, la firma di rappresentanza dell'Istituto per determinati atti e contratti, o per categorie di essi, a consiglieri, al direttore generale, e, su proposta di questi, a dipendenti dell'Istituto, sia congiuntamente che disgiuntamente, nonché rilasciare loro o a terzi procure speciali *ad negotia*.

In nessun caso possono essere delegate ad altri organi e persone le facoltà e le deliberazioni riguardanti gli oggetti appresso indicati:

1) le proposte di modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;

2) le proposte riguardanti il capitale sociale di cui all'art. 4;

3) la predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

4) la nomina dei consiglieri che debbono far parte del comitato di gestione;

5) la cessione di quote fra enti partecipanti;

6) l'ammissione di nuovi enti partecipanti e la loro esclusione a norma dell'art. 6, quarto comma;

7) la regolamentazione del funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto;

8) l'istituzione di commissioni consultive, temporanee o permanenti, la determinazione della loro composizione e durata, dei loro compiti e ogni altro provvedimento inerente al loro funzionamento;

9) l'approvazione dei regolamenti interni per l'ordinamento e il funzionamento dei servizi e degli uffici, e degli organici del personale;

10) l'approvazione dei contratti aziendali e dei regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale, per quanto non espressamente demandato ad altri organi;

11) la nomina, il trattamento economico e di quiescenza e qualunque altro provvedimento concernente il direttore generale e gli altri dirigenti dell'Istituto;

12) le norme ed i criteri per le nomine, promozioni e collocamento a riposo del restante personale, nonché i provvedimenti disciplinari del personale stesso, purché non specificatamente riservati ad altri organi;

13) le norme e i criteri per le operazioni di provvista e per la remunerazione della raccolta;

14) le norme e i criteri, anche in ordine alle condizioni, per gli impieghi, gli investimenti, la negoziazione dei titoli, l'intermediazione finanziaria, le spese di gestione dell'Istituto e le prestazioni di servizi;

15) la vendita, la costruzione e l'acquisto di immobili a qualunque titolo e le locazioni che oltrepassino la durata di nove anni;

16) la svalutazione di attività e l'accertamento di sopravvenienze passive o di insussistenza dell'attivo;

17) l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore superi i 3 miliardi o sia indeterminato, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 30, lettera *n*);

18) le transazioni riguardanti controversie di qualsiasi specie aventi per oggetto un valore indeterminato o superiore a 50 milioni di lire;

19) i servizi di cui all'art. 35, n. 1) e n. 12);

20) l'istituzione di dipendenze e di uffici dell'Istituto;

21) la designazione o la nomina di rappresentanti dello Istituto in seno ad organi amministrativi o di controllo di società ed enti ai quali esso partecipi o sia interessato per finanziamenti concessi;

22) l'approvazione e il periodico aggiornamento dell'elenco dei periti e dei consulenti di fiducia dell'Istituto.

Art. 21, ottavo e ultimo comma. — Le votazioni concernenti l'elezione del presidente, dei vice presidenti e dei componenti il comitato di gestione nonché le nomine e le promozioni dei dirigenti dell'Istituto sono fatte a scrutinio segreto. La proposta che avrà ottenuto il voto favorevole della metà dei presenti si intenderà respinta.

Le modalità di votazione di cui al comma precedente sono osservate per le deliberazioni su qualsiasi altro argomento, quando lo richieda il presidente o ne faccia domanda almeno la metà dei presenti.

Art. 24. — Per la validità delle deliberazioni del comitato di gestione occorre la presenza di almeno cinque membri, fra cui il presidente o un vice presidente e il direttore generale o un vice direttore generale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con un minimo di quattro voti favorevoli.

Per ogni altra questione attinente allo svolgimento delle riunioni, alle modalità di votazione e alle verbalizzazioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 18 e 21, salve le diverse modalità che siano stabilite dal regolamento approvato dal consiglio.

Art. 25. — E' di competenza del comitato di gestione:

a) deliberare sulle materie delegate dal consiglio di amministrazione; le richieste di concessioni di credito eccedenti i limiti di delega di cui all'art. 19, terzo comma, devono essere sottoposte al consiglio con il parere del comitato salvo casi eccezionali;

b) formulare al consiglio pareri e proposte, su richiesta o, di propria iniziativa, su qualsiasi argomento;

c) deliberare in caso di assoluta e improrogabile urgenza su tutto quanto di competenza del consiglio di amministrazione, comprese le materie di cui all'elenco contenuto nell'art. 19, sesto comma, ad eccezione dei numeri 1) 2) 3) 4) 6) 7) 8) 9) 11) 16) 19) 20) e 22) facendo constatare a verbale le specifiche ragioni dell'urgenza e sottoponendo le deliberazioni assunte alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione;

d) presentare al consiglio di amministrazione proposte per la predisposizione del bilancio annuale, per i preventivi di spesa e per le materie di cui all'art. 19, sesto comma, numeri 13) 14) 15) e 18).

Spetta al comitato di gestione, infine, di deliberare su ogni garanzia e formalità ipotecaria a favore dell'Istituto che non rientrino nella competenza del direttore generale e sulle restrizioni di garanzie, pegni ed ipoteche corrispondenti a riduzioni del credito dell'Istituto, a condizione che non venga diminuito il rapporto originario tra garanzia e credito.

Art. 26. — Tutte le deliberazioni, pareri, osservazioni e proposte del comitato di gestione sono comunicati al consiglio di amministrazione, anche se non espressamente stabilito, dando lettura di un resoconto sintetico dei lavori del comitato stesso o con altra modalità idonea allo scopo, da cui risultino singolarmente le questioni trattate in ciascuna delle riunioni da esso tenute nell'intervallo fra due sedute consiliari.

Le proposte dovute, i resoconti e le deliberazioni da sottoporre a ratifica devono essere comunicati al consiglio alla prima seduta utile. Della comunicazione dovrà farsi atto a verbale.

Presidente

Art. 27. — Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea degli enti partecipanti, il consiglio di amministrazione e il comitato di gestione. Egli dispone per l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea e vigila sull'esecuzione di quelle degli altri organi amministrativi e sull'andamento generale dell'Istituto. Decide sulle materie delegategli dal consiglio, con l'obbligo di riferire alla prima adunanza.

Sentito il direttore generale ovvero, quando si tratti di operazioni di credito, su proposta dello stesso, il presidente delibera in caso di assoluta e improrogabile urgenza su tutto quanto è di competenza di altri organi amministrativi dell'Istituto, con esclusione delle materie di cui ai numeri 1) 2) 3) 4) 6) 7) 8) 9) 11) 16) 19) 20) e 22) dell'art. 19, sesto comma, facendo constatare a verbale le specifiche ragioni dell'urgenza che hanno determinato i provvedimenti presi.

Le deliberazioni assunte dal presidente in funzione sostitutiva debbono essere sottoposte, alla prima riunione utile, alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Il presidente nomina avvocati e procuratori per assistere e rappresentare in giudizio l'Istituto, dà mandato per rendere dichiarazioni di terzo e provvede alla nomina di periti e consulenti, scegliendoli dall'apposito elenco approvato dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 19, sesto comma, n. 22).

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni uno dei due vice presidenti in ordine di anzianità di carica e, in caso di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età. In caso di assenza o di impedimento di entrambi i vice presidenti, lo sostituisce un consigliere in ordine di anzianità di carica e, in caso di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età.

In caso di vacanza della carica di presidente o di vice presidente, il consiglio di amministrazione deve provvedere alla nomina nella prima riunione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento di questi o della vacanza della carica e dell'assenza o dell'impedimento di chi doveva precedere nell'ordine alla sostituzione.

Art. 28. — Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti, i quali durano in carica tre anni.

Un sindaco effettivo, scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, è nominato, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e assume le funzioni di presidente del collegio.

Gli altri sindaci effettivi e quelli supplenti sono nominati dall'assemblea, con il criterio della rotazione, fra i dirigenti di enti partecipanti non rappresentati nel consiglio di amministrazione ovvero scelti fra persone estranee proposte da enti partecipanti.

Qualora un sindaco cessi di essere dirigente presso l'ente partecipante, salvo conferma della designazione in caso di messa in quiescenza, o si verifichi il recesso dell'ente designante, si determina la decadenza automatica dalla carica di sindaco dell'Istituto.

Almeno due sindaci effettivi di nomina assembleare e uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci restano in carica fino alla loro rielezione o sostituzione.

Il collegio dei sindaci deve convocare l'assemblea degli enti partecipanti in difetto di iniziativa da parte degli amministratori nei casi di obbligo.

Direttore generale

Art. 30. — Il direttore generale:

a) è il capo di tutti i servizi ed uffici dell'Istituto e del personale, di cui dirige e coordina l'attività, secondo gli indirizzi del consiglio di amministrazione;

b) riferisce trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento degli affari e della gestione finanziaria ed economica dell'Istituto;

c) esegue e fa eseguire le deliberazioni del consiglio, del comitato di gestione e del presidente;

d) alla fine di ciascun esercizio fornisce tempestivamente al comitato di gestione e al consiglio di amministrazione un detagliato rendiconto dell'esercizio stesso con tutti gli elementi necessari per predisporre il progetto di bilancio;

e) riferisce in tempo utile al presidente o a chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto su tutto ciò che può far luogo a deliberazioni degli organi amministrativi;

f) formula le proposte ed è tenuto a dare pareri agli organi amministrativi sui provvedimenti di loro competenza riguardanti il personale e adotta i provvedimenti di propria competenza in conformità di quanto stabilito nei contratti di lavoro vigenti;

g) dispone la destinazione e il trasferimento del personale, previo accordo, per i soli dirigenti, con il presidente;

h) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso gli uffici dell'Istituto, informando dei risultati il consiglio di amministrazione;

i) assicura il regolare funzionamento dell'Istituto e decide su quanto gli è stato delegato dal consiglio, nei limiti e con le modalità del medesimo stabiliti, riferendo ad esso a norma dell'art. 19, terzo comma;

l) firma la corrispondenza e appone le girate, le quietanze sulle cambiali, vaglia, assegni, mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, compiendo ogni altro atto e funzione inerenti a tali facoltà; firma ogni altro atto, contratto e documento nei limiti delle deleghe e attribuzioni ricevute;

m) dispone per gli annotamenti di inefficacia delle trascrizioni, per la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi e per la restituzione di pegni o di altre garanzie mobiliari, semprechè riguardino crediti estinti o che non siano sorti;

n) dispone, nei casi di urgenza e con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio di amministrazione, nella prima riunione, le azioni esecutive e cautelari per la tutela e il recupero dei crediti certi ed esigibili dell'Istituto, conferendo a tal fine procure speciali alle liti;

o) formula proposte, con apposita relazione da lui firmata, in ordine a tutti gli affari dell'Istituto, per le deliberazioni di competenza degli organi amministrativi e per quelle prese di urgenza dal presidente;

p) compie tutti gli atti e interventi non espressamente riservati ad altri organi dell'Istituto, informandone il consiglio di amministrazione;

Previa autorizzazione del consiglio, il direttore generale può affidare alcune delle funzioni di cui è investito a dirigenti funzionari e impiegati, con le modalità, le cautele e i limiti che, su sua proposta, siano stabiliti di volta in volta dal consiglio stesso.

In tutte le sue funzioni il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali e da dirigenti e funzionari secondo le istruzioni da lui impartite.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni sono assunte da uno dei vice direttori generali in ordine di anzianità nel grado o, a parità di anzianità nel grado, di quella di servizio o, in caso di ulteriore parità, di età.

In caso di assenza o impedimento anche dei vice direttori generali, le funzioni del direttore generale sono assunte da un dirigente all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

In caso di vacanza della carica di direttore generale si procede come indicato nel comma precedente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento di questi o della vacanza della carica e dell'assenza dell'impedimento di chi doveva precedere nell'ordine alla sostituzione.

Personale

Art. 31. — Le funzioni esecutive dell'Istituto sono svolte dal personale delle varie categorie e gradi sotto la direzione ed il controllo del direttore generale o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dai contratti di lavoro, dai regolamenti interni e dalle istruzioni di servizio diramate dal direttore generale.

Titolo V

Operazioni e servizi

Art. 33. — Le operazioni passive che l'Istituto compie per il conseguimento dello scopo statutario sono le seguenti:

1) depositi in lire e in valuta, liberi e vincolati, degli enti partecipanti, per un importo non superiore, per gli istituti di credito, al 25 per cento delle rispettive masse fiduciarie (depositi e conti correnti con clienti), risultanti dalle segnalazioni mensili trasmesse alla Banca d'Italia a norma delle istruzioni di vigilanza sulle aziende di credito; in casi particolari e per periodi limitati, possono essere ricevute in deposito anche somme eccedenti il predetto limite.

I depositi in lire di cui al presente n. 1) possono essere rappresentati da speciali certificati intestati agli enti depositanti e trasmissibili per girata;

2) depositi in lire e in valuta, liberi e vincolati, di altre istituzioni creditizie italiane ed estere;

3) depositi vincolati all'assolvimento dell'obbligo della riserva obbligatoria da parte degli enti partecipanti, con l'osservanza delle norme di legge e delle istruzioni di vigilanza sulle aziende di credito vigenti in materia;

4) depositi in lire e in valuta, liberi e vincolati, di società, enti e imprese, anche finanziarie, di primaria importanza per un importo complessivo non superiore al 20 per cento della somma dei depositi di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo e purchè ciascun deposito non sia singolarmente inferiore al 2 per cento del capitale sottoscritto e versato dell'Istituto;

5) finanziamenti, in lire e in valuta, da istituzioni creditizie italiane ed estere;

6) risconto del proprio portafoglio cambiario e di delegazioni di pagamento, cessioni di crediti ed annualità dovute dallo Stato e da enti pubblici verso istituzioni creditizie, nonchè cessione di accettazioni bancarie;

7) anticipazioni da istituzioni creditizie contro garanzia di titoli di proprietà;

8) riporti passivi.

L'Istituto è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riserva obbligatoria e di eventuali altri vincoli sui depositi raccolti da soggetti che non siano istituzioni creditizie.

Art. 34. — Le operazioni attive che l'Istituto compie per il conseguimento dello scopo statutario, con preferenza per quelle dirette con gli enti partecipanti o da essi garantite, sono le seguenti:

1) depositi, anche in conto corrente, liberi e vincolati, presso il Tesoro dello Stato, la Cassa depositi e prestiti, l'amministrazione postale, la Banca d'Italia, gli enti partecipanti e le istituzioni creditizie non partecipanti al capitale dell'Istituto con un patrimonio superiore a 50 miliardi;

2) acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato o da enti pubblici, e di obbligazioni emesse da enti e società italiani ed esteri di primaria importanza i cui titoli siano quotati in borsa;

3) anticipazioni e riporti su titoli delle stesse specie previste nel n. 2) a favore di imprese pubbliche e private di primaria importanza, con l'applicazione di uno scarto non inferiore al 10% sui prezzi correnti ovvero, per i riporti, sull'ultimo prezzo di compenso. Per le anticipazioni lo scarto del 10% deve essere osservato per tutta la durata delle operazioni, le quali non possono superare i diciotto mesi;

4) anticipazioni su fedi di deposito e note di pegno emesse da magazzini generali regolarmente autorizzati, a favore di imprese pubbliche e private di primaria importanza, nel limite massimo di due terzi del prezzo corrente dei beni offerti in garanzia o del valore di stima accertato da perito di fiducia dell'Istituto, per una durata non superiore a diciotto mesi;

5) finanziamenti, in lire e in valuta, a favore di istituzioni creditizie italiane ed estere;

6) finanziamenti a favore di imprese pubbliche e private di primaria importanza, oppure assistiti da garanzia di enti creditizi partecipanti, sotto forma di:

a) sconto di effetti commerciali con scadenza fino a diciotto mesi e di effetti ipotecari con scadenza fino a ventiquattro mesi;

b) sovvenzioni cambiarie con scadenza fino a diciotto mesi;

c) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di crediti in conto corrente, con scadenza fino a un massimo di diciotto mesi;

d) prestiti, anche sotto forma di apertura di credito in lire o in valuta, garantiti da ipoteca immobiliare, da titoli del debito pubblico, da fidejussione degli enti creditizi partecipanti o delle altre istituzioni creditizie indicate al precedente n. 1 o da polizze di assicurazione di compagnia primaria, aventi durata non superiore a sessanta mesi o, eccezionalmente, aventi durata superiore, fino a un massimo di centoventi mesi, purchè il rimborso inizi non oltre il sessantunesimo mese;

7) sconto di cambiali agrarie;

8) negoziazione di accettazioni bancarie;

9) sconto di buoni ordinari del Tesoro e di cedole di titoli di cui al n. 2), aventi scadenza non superiore a dodici mesi;

10) risconto agli enti partecipanti e agli istituti di credito di qualsiasi tipo e categoria, di effetti con scadenza non superiore a dodici mesi;

11) prefinanziamenti su operazioni di prestito della Cassa depositi e prestiti, delle aziende ed istituti di credito e degli istituti di previdenza ed assicurazione che abbiano facoltà di concedere finanziamenti a medio e lungo termine, purchè assistiti da documentazione idonea a comprovarne l'avvenuta deliberazione, ancorchè di massima, da parte dell'organo erogante, nel limite massimo del 30% del finanziamento concesso e, quando si tratti di operazioni ipotecarie, del valore dei beni ipotecandi, previa valutazione dei beni medesimi e contro rilascio di delega all'incasso confermata;

12) sovvenzioni, anche mediante aperture di credito in conto corrente, per l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, di loro emanazioni e di enti pubblici, nonché di società concessionarie di servizi pubblici, di opere pubbliche e di pubblica utilità, contro cessione di crediti derivanti dalla esecuzione di contratti di appalto assunti nei confronti delle amministrazioni e degli enti medesimi o contro rilascio di delega irrevocabile all'incasso accettata;

13) mutui chirografari a favore di regioni, province, comuni, loro emanazioni e di altri enti pubblici, assistiti da garanzie dello Stato o delle regioni, nonché contro garanzia di delegazioni o cessioni di cespiti tributari e di contributi di competenza degli stessi enti mutuatari delegabili o cedibili per legge, e delegazione o cessione di proventi vari per i quali sia legislativamente previsto il vincolo a garanzia di mutui, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e di durata massima non superiore a quindici anni;

14) acquisto di crediti certi ed esigibili a scadenze determinate, senza condizioni, verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, loro emanazioni ed altri enti pubblici, di durata massima non superiore a quindici anni;

15) sconto di annualità corrisposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, da loro emanazioni e da altri enti pubblici, e sconto di delegazioni di pagamento emesse dalle regioni, dalle province, dai comuni, da loro emanazioni e da altri enti pubblici sui loro esattori e tesorieri, di durata massima non superiore a dieci anni;

16) costituzione di cauzioni e prestazione di accettazioni, avalli e fidejussioni, in lire e in valuta, per conto di enti e imprese di primaria importanza;

17) assunzione di partecipazioni con la osservanza delle disposizioni di vigilanza sulle aziende di credito;

18) prestiti al personale dell'Istituto, in conformità a quanto stabilito nell'art. 32, ultimi tre commi;

19) acquisto di immobili necessari in tutto o in parte per risiedervi con i propri uffici o per conseguire il recupero dei propri crediti, con l'osservanza delle disposizioni di vigilanza sulle aziende di credito vigenti in materia;

20) finanziamenti sotto qualsiasi forma che siano previsti da leggi speciali, da effettuare secondo le disposizioni delle leggi medesime quando l'Istituto sia indicato tra quelli abilitati a compierle;

21) altre categorie di operazioni che presentino un interesse, anche indiretto, per gli enti partecipanti, ovvero rispondano a finalità di interesse pubblico, purchè, su espressa delibera del consiglio di amministrazione, siano autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le lire di credito dirette per cassa e di firma non assistite da garanzia ipotecaria o da pegno di titoli nei termini indicati nei commi seguenti, accordate ad uno stesso nominativo che non sia una istituzione creditizia, non possono eccedere il 20 per cento del patrimonio dell'Istituto (tempo per tempo stabilito dalle norme di vigilanza per il rapporto fido-patrimonio).

Il superamento di tale limite potrà avvenire quando il rischio eccedente il predetto limite sia assunto mediante fidejussioni o altre coperture assicurative da enti creditizi partecipanti e/o da altre istituzioni creditizie finanziarie o assicurative italiane o estere di primaria importanza.

Le ipoteche devono essere di primo grado e l'ammontare del credito dell'Istituto non può superare il 50% del valore cauzionale dell'immobile o del valore di borsa dei titoli del debito pubblico accertato al momento della stipulazione.

Le ipoteche possono essere anche di grado posteriore al primo, sempreché l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dall'Istituto, non superi il 50% del valore cauzionale dei beni offerti in garanzia.

Art. 35. — Le altre operazioni e servizi che l'Istituto compie per il conseguimento dello scopo statutario nell'interesse diretto o indiretto degli enti partecipanti sono i seguenti:

1) tutte le operazioni e i servizi bancari e sussidiari dell'attività bancaria allorché l'Istituto opera come centro di compensazione di crediti e debiti e di regolamenti finanziari degli enti partecipanti nonché tutti i servizi, bancari e sussidiari, diretti anche a terzi, per conto e nell'interesse degli enti partecipanti;

2) amministrazione delle riserve obbligatorie e di liquidità degli enti partecipanti con l'osservanza delle norme di legge e delle istruzioni di vigilanza sulle aziende di credito vigenti tempo per tempo sull'assolvimento dell'obbligo della riserva bancaria e sull'investimento delle relative disponibilità;

3) emissione del proprio assegno circolare, diretta e mediante delega agli enti partecipanti, nonché, eccezionalmente, anche ad altre istituzioni creditizie;

4) servizi di incasso di effetti, assegni, documenti, nonché di bonifici e giriconti;

5) assunzione a fermo di titoli delle specie di cui all'art. 34, primo comma, n. 2), e partecipazione a sindacati per il collocamento dei medesimi;

6) negoziazione e collocamento di titoli delle specie di cui all'art. 34, primo comma, n. 2, e di qualsiasi altra specie di titoli per incarico di enti partecipanti;

7) custodia ed amministrazione di titoli depositati da enti partecipanti o da terzi, per questi ultimi in relazione a operazioni o a servizi in corso;

8) tenuta di conti correnti di corrispondenza per servizi resi con enti partecipanti e con istituti finanziari, enti e società costituiti da enti partecipanti e ai quali questi partecipino in misura maggioritaria, nonché con altre aziende e istituti di credito, istituti finanziari, enti e società con i quali siano in atto rapporti per operazioni e servizi;

9) tenuta di depositi e conti correnti, utilizzabili anche mediante assegni, dei dipendenti dell'Istituto in servizio o in quiescenza, disciplinati con regolamento a parte e con l'osservanza delle disposizioni in materia di riserva obbligatoria;

10) operazioni in cambi e valute caratterizzate dall'interesse diretto o indiretto degli enti partecipanti con l'osservanza delle norme vigenti in materia valutaria;

11) finanziamenti in lire e in valuta di importazioni ed esportazioni, caratterizzati dall'interesse diretto o indiretto degli enti partecipanti con l'osservanza delle norme vigenti in materia valutaria;

12) assunzione in proprio o in concorso con enti partecipanti di servizi di cassa e tesoreria;

13) accettazione di cauzioni, avalli, fidejussioni e altre garanzie in connessione con le proprie operazioni e servizi.

Art. 36. — Le operazioni di impiego dell'Istituto sono sottoposte ai seguenti limiti d'importo e di durata:

1) non meno del 40 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e provvista di cui all'art. 33, numeri 1), 2), 4), 5) e 7) deve risultare impiegato o investito nelle forme elencate nell'art. 34, primo comma, numeri 1), 2), 5), 8) e 9), con il limite massimo comunque del 20 per cento degli stessi mezzi amministrati, in titoli con scadenze superiori a ventiquattro mesi; in quest'ultimo limite del 20 per cento i titoli obbligazionari emessi da primarie aziende private non potranno superare il 5 per cento dei mezzi amministrati;

2) non più del 30 per cento dei mezzi amministrati, determinati come al punto 1) che precede, può risultare impiegato in finanziamenti con scadenze superiori a diciotto mesi con il limite, peraltro, del 15 per cento degli stessi mezzi amministrati per gli impieghi con scadenze superiori a sessanta mesi;

3) i finanziamenti non assistiti da garanzie reali o da fidejussioni di istituzioni creditizie, a favore di nominativi che non siano istituzioni creditizie, non potranno complessivamente superare il 40 per cento dei mezzi amministrati, fermo restando

che non oltre il 30 per cento degli stessi mezzi amministrati potrà essere impiegato in finanziamenti assistiti dalla sola obbligazione chirografaria dell'affidato;

4) non più del 20 per cento dei mezzi amministrati, determinati come ai punti che precedono, può risultare impegnato in crediti di firma di cui all'art. 34 punto 16), Dal predetto limite sono escluse le concessioni che siano controgarantite da enti creditizi partecipanti.

I limiti di cui al comma precedente possono essere variati in relazione a necessità determinate dall'evoluzione delle condizioni di mercato e delle tecniche di intervento dell'Istituto, su deliberazione del consiglio di amministrazione e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, che determinerà anche i limiti temporali della variazione.

L'Istituto è soggetto alla disciplina vigente sul limite di fido.

Titolo VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39. — L'Istituto si scioglie su deliberazione dell'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 15, ultimo comma. La deliberazione e presa con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti agli enti partecipanti; nella stessa seduta devono essere nominati uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

L'assemblea è tenuta a deliberare lo scioglimento, ferme restando le norme di cui al comma precedente, allorché gli enti partecipanti non provvedano alla riduzione del capitale e alla sua reintegrazione.

In caso di scioglimento il residuo netto del patrimonio è ripartito fra gli enti partecipanti in proporzione alle quote di capitale possedute e completamente versate.

Art 41. — Le operazioni di impiego in contrasto con le disposizioni degli articoli 34 e 36 in essere al momento della entrata in vigore del presente statuto sono mantenute fino alla loro scadenza ma non possono essere rinnovate o prorogate più di una volta.

Qualora al momento dell'entrata in vigore del presente statuto l'Istituto non abbia ancora provveduto ad attuare il servizio del proprio assegno circolare unico per tutti i partecipanti, la previsione dell'art. 35, n. 3), deve intendersi riferita anche allo stralcio della gestione dell'« assegno bancario I.C.C.R.I. ».

Qualora al momento dell'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto l'Istituto si trovi in posizione eccedentaria rispetto ai massimali per le operazioni di impiego previsti dall'art. 36, le posizioni in essere possono essere mantenute ma non possono essere effettuate nuove operazioni finché nei rispettivi massimali non si ricrei la necessaria disponibilità.

Art. 42. — Le quote di pertinenza dell'associazione fra le casse di risparmio italiane e quelle di altri organismi non bancari sono esonerate dall'osservanza del limite di cui all'articolo 5, ultimo comma.

(4394)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 1982.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1981 che ha provveduto all'accertamento delle variazioni degli indici delle retribuzioni minime, del costo della vita e dei punti di contingenza nel settore dell'industria agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 1982;

Considerato che per effetto del suddetto accertamento anche le pensioni marittime superiori al trattamento minimo devono essere aumentate dal 1° gennaio 1982 nella misura del 3,3 per cento più una quota aggiuntiva di L. 85.950 mensili, comprensiva delle quote aggiuntive di L. 40.110 e di L. 19.100 di cui ai decreti ministeriali 4 maggio 1981 e 14 luglio 1981;

Considerato inoltre che, secondo il disposto dell'art. 16, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, confermato, per l'anno 1982, dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della perequazione automatica delle pensioni l'aumento in percentuale non si applica alle quote aggiuntive;

Considerato altresì che le retribuzioni medie mensili di cui alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state variate, con decorrenza 1° gennaio 1979, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1978, n. 851, in applicazione dell'art. 7 della legge stessa, e che quindi dal predetto aumento del 3,3 per cento devono essere escluse soltanto le quote aggiuntive attribuite successivamente al 1° gennaio 1979;

Decretano:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1982, gli importi vigenti al 30 giugno 1981 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentati del 3,3 per cento, da applicarsi al netto delle quote aggiuntive di cui ai decreti interministeriali 5 febbraio 1980 e 9 marzo 1981, più una quota aggiuntiva di L. 85.950, con arrotondamento a lire mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4429)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2363/82 della commissione, del 30 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2364/82 della commissione, del 30 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2365/82 della commissione, del 30 agosto 1982, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2366/82 della commissione del 30 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Regolamento (CEE) n. 2367/82 della commissione, del 30 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sommier, oggetti letterecci e simili, della voce 90.04 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2368/82 della commissione, del 30 agosto 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1063/82 della commissione, del 5 maggio 1982, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi tra alcuni Stati membri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 123 del 6 maggio 1982.

Pubblicati nel n. L 254 *del* 31 *agosto* 1982.

(232/C)

prelievi all'importazione applicabili

Regolamento (CEE) n. 2369/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2370/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2371/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2372/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2373/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2374/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2375/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2376/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2377/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2378/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2379/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2380/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2381/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2382/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2383/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2384/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa l'importo complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2385/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2386/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2387/82 della commissione, del 30 agosto 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2388/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2389/82 della commissione, del 31 agosto 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2317/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 2390/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2391/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2392/82 della commissione, del 31 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 255 *del* 1° *settembre* 1982.

(233/C)

Regolamento (CEE) n. 2393/82 della commissione, del 1° settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2394/82 della commissione, del 1° settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2395/82 della commissione, del 1° settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2396/82 della commissione, del 1° settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2397/82 della commissione, del 1° settembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2398/82 della commissione, del 1° settembre 1982, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2399/82 della commissione, del 30 agosto 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 2400/82 della commissione, del 1° settembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2401/82 della commissione, del 1° settembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la terza gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 2402/82 della commissione, del 1° settembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 2403/82 della commissione, del 1° settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 256 *del* 2 *settembre* 1982.

(234/C)

Regolamento (CEE) n. 2404/82 della commissione, del 2 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2405/82 della commissione, del 2 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2406/82 della commissione, del 2 settembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2407/82 della commissione, del 2 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2408/82 della commissione, del 2 settembre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2409/82 della commissione, del 2 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2410/82 della commissione, del 2 settembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2411/82 della commissione, del 2 settembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2412/82 della commissione, del 2 settembre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 257 *del* 3 *settembre* 1982.

(235/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edile Casoriana », in Casoria

Con decreto ministeriale 19 agosto 1982 i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edile Casoriana », in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1982.

(4451)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Sarnico, Latisana e Bariano

Con decreto 14 luglio 1982, n. 726, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito lungo il lago di Iseo, segnato nel catasto del comune di Sarnico (Bergamo), al mappale 931 sub/b, mq 179,88, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 dicembre 1980, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 luglio 1982, n. 805, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito in comune di Lignano Sabbiadoro, segnato nel catasto del comune di Latisana al foglio n. 62 mappale 167 parte, di mq 1550 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 gennaio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 luglio 1982, n. 1034, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Serio, e dei manufatti su di esso insistenti, in comune di Bariano (Bergamo) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappali 1988 (mq 5.650); 1989 (mq 110); 1990 (mq 16); di complessivi mq 5.776, ed indicati nella planimetria rilasciata il 15 novembre 1978, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, con allegata relazione tecnica dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(4434)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Francavilla al Mare

Con decreto 6 agosto 1982 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 185 sita nel comune di Francavilla al Mare (Chieti), riportata in catasto al foglio n. 9, particelle numeri 1316 e 876.

(4437)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 10 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1410,70	1410,70	1410,75	1410,70	1410,75	1410,65	1410,80	1410,70	1410,70	—
Dollaro canadese	1140,05	1140,05	1140 —	1140,05	1142,25	1140 —	1140,20	1140,05	1140,05	—
Marco germanico	563,60	563,60	563,90	563,60	563,85	563,50	563,67	563,60	563,60	—
Fiorino olandese	513,98	513,98	514,30	513,98	514 —	513,95	514,08	513,98	513,98	—
Franco belga	29,348	29,348	29,35	29,348	29,35	29,35	29,346	29,348	29,348	—
Franco francese	198,98	198,98	199,35	198,98	199 —	198,45	198,98	198,98	198,98	—
Lira sterlina	2417,60	2417,60	2420 —	2417,60	2417 —	2417,50	2418,15	2417,60	2417,60	—
Lira irlandese	1923,50	1923,50	1927 —	1923,50	1928 —	—	1925 —	1923,50	1923,50	—
Corona danese	157,93	157,93	158 —	157,93	158 —	157,90	157,80	157,93	157,93	—
Corona norvegese	203,80	203,80	204 —	203,80	203,60	203,75	203,82	203,80	203,80	—
Corona svedese	226,47	226,47	226,70	226,47	226,60	226,45	226 —	226,47	226,47	—
Franco svizzero	660,10	660,10	660,25	660,10	660,65	660,15	659,95	660,10	660,10	—
Scellino austriaco	80,098	80,098	80,20	80,098	80,15	80,10	80,13	80,098	80,098	—
Escudo portoghese	15,98	15,98	16,10	15,98	16,05	15,95	16,05	15,98	15,98	—
Peseta spagnola	12,449	12,449	12,46	12,449	12,45	12,45	12,458	12,449	12,449	—
Yen giapponese	5,378	5,378	5,37	5,378	5,38	5,38	5,378	5,378	5,378	—
E.C.U.	1325,89	1325,89	—	1325,89	—	—	1325,89	1325,89	1325,89	—

Media dei titoli del 10 settembre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	40,075
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	89,450
» 5,50% » » 1969-84	83,975
» 6% » » 1970-85	79 —
» 6% » » 1971-86	75,200
» 6% » » 1972-87	78,600
» 9% » » 1975-90	72,600
» 9% » » 1976-91	70,450
» 10% » » 1977-92	78,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,025
» » » » 1- 1-1980/83	100,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,100
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1-11-1981/83	99,450
» » » » 1-12-1981/83	99,400
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	99,300
» » » » 1- 6-1981/84	99 —
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,950
» » » 18% 1- 7-1983	100,225
» » » 12% 1-10-1983	93,800
» » » 12% 1- 1-1984	92,350
» » » 12% 1- 4-1984	90,975
» » » 12% 1-10-1984	88,975
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1410,75
Dollaro canadese	1140,125
Marco germanico	563,365
Fiorino olandese	514,03
Franco belga	29,347
Franco francese	198,98
Lira sterlina	2417,875
Lira irlandese	1924,25
Corona danese	157,865
Corona norvegese	203,81
Corona svedese	226,235
Franco svizzero	660,025
Scellino austriaco	80,114
Escudo portoghese	16,015
Peseta spagnola	12,453
Yen giapponese	5,378
E.C.U.	1325,89

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % Serie ordinaria trentennale; 5 % Serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % Serie ordinaria trentennale; 6 % s.s. A.N.A.S.; 6 % Serie ordinaria trentennale; 7 % s.s. A.N.A.S.; 7 % Serie ordinaria ventennale; 7 % Serie ordinaria trentennale; 8 % Serie ordinaria trentennale; 9 % Serie ordinaria trentennale; 10 % Serie ordinaria ventennale; 10 % Serie ordinaria trentennale; 12 % Serie ordinaria quindicennale; 13,50 % Serie ordinaria quindicennale; 16,50 % Serie ordinaria quinquennale; 16,50 % Serie ordinaria decennale; 16,50 % Serie ordinaria quindicennale; 17,50 % Serie ordinaria quinquennale; 17,50 % Serie ordinaria decennale; 17,50 % Serie ordinaria quindicennale; 18 % Serie ordinaria quinquennale; 18 % Serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1982, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio amministrazione mutui e titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1983:

1) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.512 titoli di L. 50.000
» 2.257 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.204.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 203 titoli di L. 50.000
» 710 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 365.150.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 947 titoli di L. 50.000
» 734 titoli di » 500.000
» 422 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 836.350.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 500.000
» 331 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 346.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 173 titoli di L. 50.000
» 148 titoli di » 500.000
» 206 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 288.650.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 86 titoli di L. 50.000
» 43 titoli di » 500.000
» 104 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 204.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 26 titoli di L. 500.000
» 9 titoli di » 1.000.000
» 18 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 112.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 500.000
» 18 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 38 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 19.000.000.

2) 5% SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 5.000
» 14 titoli di » 12.500
» 384 titoli di » 25.000
» 999 titoli di » 50.000

per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 30 titoli di L. 12.500
» 161 titoli di » 25.000
» 2.498 titoli di » 50.000
» 1.852 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.055.300.000.

3) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.071 titoli di L. 50.000
» 2.332 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.269.550.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 176 titoli di L. 50.000
» 199 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 108.300.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 152 titoli di L. 50.000
» 84 titoli di » 500.000
» 209 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 258.600.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 603 titoli di L. 50.000
» 329 titoli di » 500.000
» 386 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 580.650.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 299 titoli di L. 50.000
» 139 titoli di » 500.000
» 92 titoli di » 1.000.000
» 23 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 291.450.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 46 titoli di » 1.000.000
» 92 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 513.750.000.

4) 6 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 290 titoli di L. 50.000
» 174 titoli di » 250.000
» 319 titoli di » 500.000
» 870 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.087.500.000.

5) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 103 titoli di L. 12.500
» 377 titoli di » 50.000
» 302 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 171.137.500;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 213 titoli di L. 12.500
» 1.455 titoli di » 50.000
» 845 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 497.912.500;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 12.500
» 807 titoli di » 50.000
» 563 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 322.975.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 563 titoli di L. 12.500
» 1.938 titoli di » 50.000
» 1.043 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 625.437.500;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 152 titoli di L. 12.500
» 1.457 titoli di » 50.000
» 457 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 303.250.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 680 titoli di L. 12.500
» 4.364 titoli di » 50.000
» 3.420 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.936.700.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 526 titoli di L. 12.500
» 4.064 titoli di » 50.000
» 3.476 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.947.775.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 78 titoli di L. 50.000
» 26 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
» 37 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 231.900.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 134 titoli di L. 50.000
» 175 titoli di » 500.000
» 334 titoli di » 1.000.000
» 119 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.023.200.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.163 titoli di L. 50.000
» 899 titoli di » 500.000
» 869 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.386.650.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 5.000.000
» 5 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 90.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 585 titoli di L. 50.000
» 171 titoli di » 500.000
» 187 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 306.750.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.049 titoli di L. 50.000
» 667 titoli di » 500.000
» 528 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
» 1 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 933.950.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 158 titoli di L. 50.000
» 165 titoli di » 500.000
» 100 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 190.400.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 400 titoli di L. 50.000
» 353 titoli di » 500.000
» 233 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 429.500.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 290 titoli di L. 50.000
» 281 titoli di » 500.000
» 290 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 445.000.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 396 titoli di L. 50.000
» 561 titoli di » 500.000
» 422 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 722.300.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 421 titoli di L. 50.000
» 371 titoli di » 500.000
» 215 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 421.550.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 259 titoli di L. 50.000
» 295 titoli di » 500.000
» 385 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 545.450.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 50.000
» 506 titoli di » 500.000
» 390 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 661.750.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 55 titoli di L. 50.000
» 132 titoli di » 500.000
» 87 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 155.750.000.

6) 7 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.755.000.000.

7) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 500.000
» 66 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 68.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 39 titoli di L. 50.000
» 32 titoli di » 500.000
» 239 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 256.950.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 228 titoli di L. 50.000
» 158 titoli di » 500.000
» 148 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 238.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 23 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 23.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 339 titoli di L. 50.000
» 675 titoli di » 500.000
» 636 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 990.450.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 190 titoli di L. 50.000
» 147 titoli di » 500.000
» 242 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 325.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 224 titoli di L. 100.000
» 182 titoli di » 500.000
» 231 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 344.400.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 255 titoli di L. 100.000
» 489 titoli di » 500.000
» 794 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.064.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 137 titoli di L. 100.000
» 285 titoli di » 500.000
» 599 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 755.200.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 199 titoli di L. 100.000
» 439 titoli di » 500.000
» 1.211 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.450.400.000.

9) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 78 titoli di L. 100.000
» 146 titoli di » 500.000
» 1.515 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.595.800.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 67 titoli di L. 100.000
» 210 titoli di » 500.000
» 2.597 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.708.700.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 113 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 116.100.000.

10) 9% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 25.000.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 100.000
» 53 titoli di » 500.000
» 857 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 884.900.000.

11) 10% Serie ordinaria ventennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 500.000
» 391 titoli di » 1.000.000
» 68 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 734.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 11 titoli di » 500.000
» 1.758 titoli di » 1.000.000
» 254 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.034.100.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 500.000
» 927 titoli di » 1.000.000
» 175 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.803.500.000.

12) 10 % Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 100.000
» 49 titoli di » 500.000
» 575 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 601.200.000.

13) 12% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 159 titoli di L. 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 264.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 341 titoli di L. 1.000.000
» 81 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 746.000.000.

14) 13,50% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 115 titoli di L. 1.000.000
» 17 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 200.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 280 titoli di L. 1.000.000
» 112 titoli di » 5.000.000
» 72 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.560.000.000.

15) 16,50% Serie ordinaria quinquennale:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 560 titoli di L. 1.000.000
» 1.120 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.160.000.000;

Emissione seconda 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 680 titoli di L. 1.000.000
» 1.190 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.630.000.000.

16) 16,50% Serie ordinaria decennale:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 1.000.000
» 60 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 325.000.000.

17) 16,50% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 123 titoli di L. 1.000.000
» 81 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 528.000.000.

18) 17,50% Serie ordinaria quinquennale:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 77 titoli di L. 1.000.000
» 154 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 847.000.000.

19) 17,50% Serie ordinaria decennale:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 1.000.000
» 175 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 975.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 109 titoli di L. 1.000.000
» 164 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 929.000.000.

20) 17,50% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 72 titoli di L. 1.000.000
» 56 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 352.000.000.

21) 18% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 335 titoli di L. 1.000.000
» 620 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.435.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 288 titoli di L. 1.000.000
» 528 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.928.000.000.

22) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 111 titoli di L. 1.000.000
» 49 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 356.000.000.

Totale generale L. 67.060.737.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(4471)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione e declassificazione di strade comunali e provinciali

La giunta regionale con deliberazione 13 luglio 1982, n. 18706, ha deliberato di classificare a comunale il tronco della strada provinciale n. 11 « Carate Brianza-Seregno » ricadente nel comune di Seregno (Milano) dalla progressiva km 0 + 000 alla progressiva km 0 + 800 con il conseguente spostamento del caposaldo iniziale dal km 0 + 000 al km 0 + 800. Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 13 luglio 1982, n. 18707, ha deliberato:

a) di declassificare a comunali i seguenti tronchi di strade provinciali:

in comune di Erba:

1) dalla trattoria S. Giuseppe di Buccinigo all'incrocio con la strada provinciale « Vallassina » in corrispondenza del ponte della Malpensata, per una lunghezza di km 2 + 900;

2) dall'incrocio con la strada provinciale « Arosio-Canzo di Buccinigo » allo sbocco sulla strada statale n. 639 « dei laghi di Pusiano e Garlate » presso Campolasso, per una lunghezza di km 1 + 200;

in comune di Cantù:

1) provinciale Canturina: tronco compreso tra località Bersagliere e il bivio per la stazione di Cantù, per una lunghezza di km 0 + 850;

2) provinciale Canturina: tronco compreso tra l'incrocio con la via Borgognone all'incrocio che verrà a formarsi con il previsto prolungamento della via S. Giuseppe, per una lunghezza di km 1 + 350;

3) provinciale di Asnago: tronco compreso tra corso Unità d'Italia e l'incrocio con la nuova circonvallazione esterna di Cantù (Cantiere Giudici), per una lunghezza di km 1 + 150;

4) provinciale Figino-Brenna: tronco compreso tra il bivio per Brenna in località Vighizzolo e l'incrocio con la provinciale Canturina in località Mirabello, per una lunghezza di km 1 + 350;

5) provinciale di Carimate: tronco compreso tra l'incrocio con la via Casartelli e il confine con il territorio di Carimate, per una lunghezza di km 0 + 500;

6) provinciale Cantù-Alserio: tronco compreso tra l'incrocio con la via Brambilla e il lavatoio, per una lunghezza di km 0 + 400;

b) di classificare a strada provinciale il tronco di circonvallazione di Cantù compreso tra la diramazione della provinciale Canturina in località Bersagliere e lo sbocco sulla provinciale « Cantù-Asnago » in località Cantiere Giudici, per una lunghezza di km 3 + 100.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 13 luglio 1982, n. 18708, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso - S. Stefano Ticino » il nuovo tronco di circonvallazione dell'abitato di Corbetta (Milano) e di declassificare a comunali i tronchi dismessi della strada provinciale n. 197 e della strada provinciale n. 147 « Corbetta - Villapia ». In seguito alla classificazione del nuovo tronco di circonvallazione e alla declassificazione dei tronchi dismessi, la lunghezza complessiva della strada provinciale n. 197 passa da km 13 + 075 a km 13 + 591 e quella della strada provinciale n. 147 passa da km 7 + 235 a km 6 + 556. Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 13 luglio 1982, n. 18709, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 67 la nuova circonvallazione di Pedrengo (Bergamo), di classificare a strada provinciale n. 69 il nuovo tronco stradale di collegamento con la citata circonvallazione, di declassificare a strade comunali i tronchi dismessi e di approvare il conseguente spostamento del caposaldo iniziale della strada provinciale n. 69. Tale deliberazione comporta la riduzione della lunghezza complessiva della strada provinciale n. 69 da km 10 + 569 a km 9 + 615, la riduzione della lunghezza complessiva della strada provinciale n. 67 da km 14 + 708 a km 14 + 407 e lo spostamento del caposaldo iniziale della strada provinciale n. 69 al km 6 + 650 della strada provinciale n. 67. Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 13 luglio 1982, n. 18710, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 30, in provincia di Varese, il tronco di strada costituito dalle vie F. Pellini e Odoni Stanislao del comune di Marchirolo e di declassificare a comunale il tronco dismesso.

Il tronco da declassificare inizia alla progressiva km 1 + 875 e lungo la via Cacciatori delle Alpi, via Carducci, via Roma, via Borasio, via Bellini e via Dante giunge alla progressiva km 3 + 180, per una lunghezza di km 1 + 305. Il tronco da classificare a strada provinciale n. 30 inizia alla progressiva km 1 + 875 e lungo la via Ferruccio Pellini e via Odoni Stanislao giunge alla progressiva km 3 + 495 (corrispondente alla vecchia progressiva km 3 + 180) per una lunghezza di km 1 + 620. Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 13 luglio 1982, n. 18711, ha deliberato di declassificare a comunali i tre tronchi della strada provinciale « Garibaldina », ricadenti in comune di Como, così individuati:

a) tronco compreso fra la località « O.E.C. » a Monte Olimpino ed il sottovia autostradale in località « Torchio », della lunghezza di km 1 + 400;

b) tronco denominato via D'Annunzio, dal distacco dalla strada statale n. 342 « briantea » in località Breccia al confine col territorio del comune di S. Fermo della Battaglia (località Leno), della lunghezza di km 1 + 950;

c) tronco denominato via Risorgimento, dal distacco dalla strada statale n. 342 « Briantea » in località Breccia all'innesto sulla via D'Annunzio in località Casate, della lunghezza di km 0 + 780.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 13 luglio 1982, n. 18712, ha deliberato di declassificare a comunali i due tronchi della strada provinciale n. 9 « Vallassina » ricadenti nel territorio del comune di Seregno (Milano) così individuati:

a) dalla progressiva km 19+910 alla progressiva km 21+140, per una lunghezza di km 1+230;

b) dalla progressiva km 22+366 alla progressiva km 23+636, per una lunghezza di km 1+270.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(4439)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Nuoro e Sassari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291 recante norme integrative all'ordinamento della ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, relativo all'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, istituiti, rispettivamente, con legge 16 agosto 1962, n. 1291, di cui al quadro VIII e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, di cui alla tabella VI;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni dell'organico previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Tenuto conto, altresì, delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali nella provincia di Bolzano;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto, si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato sono disponibili trentuno posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1982, un concorso, per esami, a trentuno posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di riservare cinque dei predetti posti alle ragionerie provinciali dello Stato di Nuoro e Sassari;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Nuoro e Sassari.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati ad uno degli uffici di cui al primo comma del presente articolo e dovranno permanervi per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda — Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, via XX Settembre, n. 97, Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazione dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata

con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici di cui all'art. 1 del presente decreto;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze; elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato; ordinamento e attribuzioni della ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Sassari.

Il diario delle suddette prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 16 *novembre* 1982.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la pubblicazione surrichiamata sulla quale potranno essere altresì comunicati eventuali rinvii relativi alla pubblicazione del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Il colloquio avrà luogo in Sassari.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia, recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e i decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana. Tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso - pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti Unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'escercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole e avranno l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno inquadrati, altresì, nella sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 385

ALLEGATO A

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . .
nato a . . . (provincia di . . .)
il . e residente dal (2) .
in . . . (provincia di . . . .)
via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Nuoro e Sassari.

Fa presente (3) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .
. . . .;

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio:
. . . . conseguito in data . .
presso . . . . di . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6): . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere l'ufficio che gli sarà assegnato tra quelli indicati nell'art. 1 del bando di concorso.

Data, . .

Firma (7) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: .
. . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . .

Eventuale numero telefonico: . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(4391)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(4457)

Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale), presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica III (per la cattedra di terapia medica sistematica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso la cattedra di terapia medica sistematica della facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo, successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quarta clinica chirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di quarta clinica chirurgica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutore (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facolta di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia II posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di microbiologia - facoltà di medicina e chirurgia, città universitaria, Roma, alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica (per la seconda cattedra) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di clinica oculistica, policlinico Umberto I, Roma alle ore 9 del centodiciottesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4463)

Concorso a sei posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

cattedra di macchine . . . . posti 1
cattedra di chimica applicata . . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica ortopedica . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica generale ed inorganica . . posti 1

Facoltà di agraria:

cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee (sede di lavoro: azienda agraria sperimentale di Legnaro) . . . . posti 1
istituto di zootecnica . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al concorso, separate per ciascun posto dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore della Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio, 2, 34100 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(4461)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(4456)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(4459)

Concorsi a posto di tecnico laureato e di segretario presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto economico . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze politiche, sociologia, lettere e filosofia, lingue e economia e commercio.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

E' indetto pubblico concorso, per esami ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Modena.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo equipollente a norma di legge.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(4460)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università della Calabria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (quarta qualifica funzionale) delle Università ed istituto di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto e dipartimento di filologia (cattedra di letteratura italiana contemporanea) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutore (sesta qualifica funzionale) delle università ed istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto e dipartimento di storia (cattedra di storia medioevale) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(4455)

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ad ostetrica presso l'Università di Genova.

Il numero dei posti del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia, istituto di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli studi di Genova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 10 ottobre 1979 alla pag. 8342 (numero redazionale 8687) è elevato di due unità pari a complessivi tre posti.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono riaperti per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(4458)

Aumento, da otto a venti, del numero dei posti del concorso a coadiutore presso l'Università di Pisa

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso la Università di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981 alla pag. 909 (numero redazionale 619), è elevato di dodici unità pari a complessivi venti posti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(4462)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al centro di servizio di Milano.

La prova scritta del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al centro di servizio di Milano, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1982, avrà luogo sabato 30 ottobre 1982, alle ore 8,30 presso il Politecnico di Milano, via Bonardi n. 9, Milano.

(4502)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a quarantaquattro posti di segretario del ruolo della carriera di concetto del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a quarantaquattro posti di segretario del ruolo della carriera di concetto del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto ministeriale 2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982, si svolgeranno in Roma, Capannelle presso le scuole centrali antincendi, piazza Scilla n. 5, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 dicembre 1982, alle ore 8;

seconda prova scritta: 10 dicembre 1982, alle ore 8.

(4464)

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso riservato, per esami, a duecento posti di coadiutore del ruolo della carriera esecutiva del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le prove del concorso riservato, per esami, a duecento posti di coadiutore del ruolo della carriera esecutiva del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto ministeriale 2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982, si svolgeranno in Roma, Capannelle, presso le scuole centrali antincendi, piazza Scilla, n. 5 secondo il seguente calendario:

prova scritta: 2 dicembre 1982, alle ore 8;

prova pratica: 3 dicembre 1982, alle ore 8.

(4465)

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso riservato, per esami, a duecentosedici posti di coadiutore dattilografo del ruolo della carriera esecutiva del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le prove del concorso riservato, per esami, a ducentosedici posti di coadiutore dattilografo del ruolo della carriera esecutiva del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto ministeriale 2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982, si svolgeranno in Roma, Capannelle presso le scuole centrali antincendi, piazza Scilla n. 5, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 16 dicembre 1982, alle ore 8;

prova pratica: 17 dicembre 1982, alle ore 8.

(4466)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a cinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Marche.

Nel Bollettino ufficiale anno 4° del novembre-dicembre 1978 n. 11-12 - parte II - Atti di amministrazione - è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 settembre 1978 relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esame colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria per le sedi della regione Marche, bandito con decreto ministeriale 20 aprile 1977.

(4475)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della sezione di diabetologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Marsala (Trapani).

(586/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNÒ AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale civile;

un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo »;

un posto di aiuto di patologia funzionale ostetrico-ginecologica;

un posto di aiuto di pronto soccorso, accettazione e astanteria presso l'ospedale civile;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo »;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso il centro di diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale femminile;

un posto di assistente di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(584/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 252 del 13 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani V. e II in Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale, caposala, terapista della riabilitazione e assistente tecnico biologo.

Azienda municipale trasporti di Catania: Riapertura dei termini del concorso pubblico per esami, a posti di portiere e operaio.

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1982, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35, recante: « Norme per la costituzione e il funzionamento delle strutture associative intercomunali per la gestione dei servizi relativi all'assistenza sanitaria, sociale e scolastica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 1° *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 25 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35 è sostituito dal seguente:

« Il controllo sugli atti delle unità locali è esercitato, in unica sede, dal comitato regionale di controllo di cui all'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

A tal fine la composizione del comitato regionale di controllo è integrata da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale, che designerà altresì un esperto supplente, e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il comitato regionale di controllo invia alla giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.

Il presidente del comitato regionale di controllo provvede semestralmente ad inviare alla giunta regionale una rilevazione sull'attività delle unità locali con particolare riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale.

Gli atti delle unità locali non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura finanziaria.

Ai controlli sugli atti delle unità locali si applicano le norme della legge regionale 5 novembre 1976, n. 32 ».

Art. 2.

L'esercizio del controllo da parte del comitato regionale inizia dagli atti adottati dalle unità locali a decorrere dal 1° luglio 1982.

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli atti adottati dalle comunità montane nell'esercizio delle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 35 del 7 dicembre 1979.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 giugno 1982

D'UVA

(3986)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. 15.

Modifiche della legge regionale 4 luglio 1978, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1978, n. 16 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura, nel territorio della regione Molise si applicano le norme contenute nelle leggi 9 maggio 1975, n. 153, 10 maggio 1976, n. 352 e 1° agosto 1981, n. 423, con le procedure e le priorità previste dalla presente legge ».

Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1978, n. 16 le parole: « delle predette leggi statali n. 153/1975 e n. 352/1976 » sono sostituite dalle altre: « dalle richiamate leggi statali ».

Al secondo comma dell'art 16 della legge regionale 4 luglio 1978, n. 16 le parole: « dell'art. 5 della legge n. 352/1976 », sono sostituite dalle seguenti: « dal combinato disposto delle leggi n. 352/1976 e n. 423/1981 ».

Gli scaglioni previsti dal primo comma dell'art. 17 della legge regionale 4 luglio 1978, n. 16 sono sostituiti dai seguenti:

« Fino a 10 ettari o UBA... 97 u.c. per ettaro o per UBA »;

« Sull'eccedenza a 10 e fino a 20 ettari o UBA... 85 u.c. per ettaro o UBA »;

« Sull'eccedenza a 20 e fino a 30 ettari o UBA... 60 u.c. per ettaro o UBA »;

« Sull'eccedenza a 30 ettari o UBA... 40 u.c. per ettaro o UBA ».

Al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 4 luglio 1978, n. 16 sono sostituite le parole: « non può superare 52,5 » con le altre: « non può superare 97 ».

Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 17 della legge regionale 4 luglio 1978, n. 16 sono abrogati.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 luglio 1982

D'UVA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. 16.

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'unità locale, ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità locale è istituita una commissione di disciplina composta di sei membri titolari, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale.

Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri — effettivi e supplenti — devono essere dipendenti dall'unità locale.

Non possono essere nominati o designati membri della commissione di disciplina dipendenti che sono tra loro parenti o affini di primo o di secondo grado.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta fatta dal presidente della commissione stessa.

Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.

Art. 2.

Nomina dei membri da parte dell'unità locale

Alla nomina dei tre membri effettivi di propria spettanza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri, effettivi, il comitato di gestione provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma, alla nomina dei tre membri supplenti di sua competenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tal fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.

Le deliberazioni adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni dalla loro data.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni beneficiarie di trattenute sindacali sulle retribuzioni del personale dipendente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di giorni trenta, trascorso il quale provvede alla nomina dei rappresentanti predetti il comitato di gestione con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 4.

Costituzione

La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente della commissione di disciplina due dipendenti dell'unità locale con qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti alla tabella *B*, ruolo amministrativo, allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il segretario supplente assolve a tutti i compiti affidati al segretario effettivo solo in caso di assenza o legittimo impedimento di questi e, comunque, per il tempo strettamente necessario.

Art. 5.

Insediamento

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi, con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione, dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva, e comunque entro dieci giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti; in tale seduta viene ripetuta la procedura prevista dal presente articolo. Ove, dopo la terza votazione della seconda seduta, persista l'esito negativo, si procederà immediatamente a nuova votazione da cui risulterà eletto presidente il membro effettivo che avrà riportato la maggioranza semplice. In caso di parità di voti, verrà proclamato presidente il membro effettivo più anziano di età.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina: in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano fra i presenti.

Art. 6.

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica quattro anni.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il penultimo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi. All'uopo il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Il presidente ed i membri effettivi della commissione non possono essere riconfermati; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7.

Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisione e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge; in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o legittimo impedimento, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie la volontà.

All'inizio del quadriennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendone constare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designante salvo sua diversa successiva determinazione. Il sostituto designato, oltre che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal corrispondente membro supplente anche nelle sedute e nelle deliberazioni in cui esercita le funzioni di presidente.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 5 ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede, prima, secondo quanto previsto all'ultimo comma del successivo articolo

Art. 8.

Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine ai procedimenti disciplinari in atto, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente art. 6.

Comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire contestualmente sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.

Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità ed i criteri indicati all'art. 2, se trattasi di membro nominato, ed all'art. 3 in caso di membro designato.

Art. 9.

Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve a tutte le incombenze di segreteria e tra l'altro provvede alla tenuta obbligatoria:

di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

di un registro originale dei verbali delle sedute;

di un armadio utilizzato soltanto per gli atti della commissione.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli inoltre firma unitamente al presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

In caso di dimissioni del segretario effettivo o del segretario supplente, provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.

Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario effettivo esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 10.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al penultimo comma dell'art. 1.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni, con facoltà di parola, ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto previsto all'art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonché alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 luglio 1982

D'UVA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1982, n. **17.**

Interventi finanziari a favore dell'Ente risorse idriche del Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare il finanziamento delle spese correnti dell'Ente risorse idriche del Molise (E.R.I.M.) è concesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 31, per i primi cinque anni, a partire dall'esercizio 1982, un contributo annuo di L. 50.000.000.

Alla concessione del contributo annuale provvede la giunta con proprio provvedimento deliberativo.

Alla liquidazione e pagamento sarà provveduto con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è finanziato con quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1982 la spesa relativa è posta a carico del nuovo cap. 21300: « Contributo regionale all'E.R.I.M. nelle spese correnti » che prevede uno stanziamento di competenza e di cassa di L. 50.000.000 previa riduzione di pari importi degli stanziamenti iscritti al cap. 55200: « Fondo occorrente per fronteggiare oneri correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 luglio 1982

D'UVA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1982, n. **18.**

Integrazioni all'art. 57 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 57 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, concernente: « Contabilità regionale della regione Molise », è così integrato:

« *f*) commutazione in assegno circolare non trasferibile emesso a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi della operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera *f*) devono essere allegati agli avvisi di ricevimento ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 luglio 1982

D'UVA

(3987)

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 dicembre 1981, n. **193.**

Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari.

(*Pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *aprile* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari;

Visto il parere della consulta regionale dell'emigrazione, reso nella seduta del 21 luglio 1980;

Visto il parere della commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale siciliana « Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione », reso nella seduta del 5 dicembre 1980;

Udito il parere del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Vista la proposta dell'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale formulata con nota n. 2178/81/XVII del 21 maggio 1981;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 novembre 1981, n. 333;

Decreta:

Art. 1.

L'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale provvederà, attraverso l'anagrafe dell'emigrazione all'individuazione dei flussi migratori, con particolare riguardo alla dislocazione territoriale ed alle caratteristiche per età, sesso e qualifica professionale, al fine di adeguare la propria azione e quella della consulta regionale dell'emigrazione alle reali esigenze emergenti dal mondo della emigrazione, nel quadro della politica di programmazione.

Art. 2.

I consigli dei comuni con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento procederanno alla elezione, con schede limitate a due nominativi, di tre consiglieri, di cui uno della minoranza. A seguito di tale elezione e previa designazione dei rappresentanti da parte delle sedi provinciali degli istituti di patronato e delle sedi regionali delle associazioni degli emigrati, purché rappresentate in sede locale, l'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale farà luogo, con proprio decreto, alla nomina dei comitati per l'emigrazione, di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

I consigli dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e con notevole intensità emigratoria, possono, con deliberazione motivata, chiedere la istituzione di un comitato per l'emigrazione, eleggendo contestualmente tre consiglieri, con le modalità indicate al primo comma. L'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale, valutate la delibera e le circostanze che l'hanno motivata, provvederà con proprio decreto, previa richiesta ai predetti organismi della designazione dei rappresentanti, alla istituzione del comitato per l'emigrazione, secondo la composizione di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

Con i citati provvedimenti deliberativi saranno determinati gli oneri finanziari, da porre a carico dell'amministrazione comunale per il funzionamento dei comitati.

Art. 3.

I comitati deliberano i programmi di attività, l'adozione delle iniziative di competenza ed i criteri di utilizzazione delle somme disponibili.

I comitati svolgeranno la loro attività anche a favore degli emigrati, immigrati e loro famiglie, residenti in comuni non serviti, limitatamente all'opera di informazione e di orientamento, nonché degli emigrati e loro familiari che hanno trasferito del tutto la loro residenza all'estero, quale che sia il comune di origine o di provenienza.

I comitati durano in carica tre anni e, comunque, fino alla ricostituzione.

Il presidente, almeno cinque giorni prima della data della riunione, o almeno 24 ore prima, in caso di urgenza, convoca il comitato di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

Il presidente curerà l'esecuzione delle delibere del comitato.

Ai componenti è corrisposto per ogni seduta e per non più di quattro sedute al mese, un gettone di presenza di L. 3.000, elevato a L. 5.000 per il presidente.

Art. 4.

Fino a quando non saranno determinati i flussi migratori, l'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale procederà al riparto degli stanziamenti annuali in misura proporzionale alla popolazione residente, con un minimo di L. 2.000.000 ed in modo da riservare fino al 50 % ai comitati di cui al primo comma dell'art. 2. In relazione a particolari esigenze potranno assegnarsi ai comitati somme aggiuntive nella misura massima del 20 % della dotazione originaria, previa delibera motivata degli stessi e sempreché la prima quota sia stata esaurita.

Dopo la determinazione dei flussi migratori, le somme saranno ripartite per almeno il 60 % in proporzione all'entità di questi.

Le somme sono versate mediante ordini di accreditamento ai presidenti dei comitati, che sono autorizzati, in caso di urgenza, al prelievo mediante buoni a proprio favore entro il limite massimo del 25 % dell'assegnazione. Le somme stesse potranno essere destinate unicamente allo svolgimento delle attività elencate nel secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

La vigilanza ispettiva sui comitati è demandata all'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale, che in caso di irregolarità o di mancato funzionamento può, previa contestazione, procedere allo scioglimento ed alla nomina di commissari straordinari nella persona di un funzionario dell'assessorato, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà fare luogo alla ricostituzione.

Art. 5.

La Regione siciliana, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, svolge in particolare, nei riguardi delle collettività siciliane all'estero, le seguenti attività promozionali:

organizza all'estero l'elezione degli emigrati chiamati a far parte della consulta dell'emigrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;

concede contributi alle associazioni, organizzazioni, enti e patronati previsti dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, ed in possesso dei requisiti nello stesso art. 9 indicati, per lo svolgimento di attività promozionali inerenti particolarmente alla organizzazione all'estero di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati;

assume iniziative culturali, di turismo sociale, nonché l'organizzazione di colonie anche all'estero per figli di emigrati e la diffusione della stampa siciliana all'estero con i criteri di cui all'art. 25 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

Le attività di cui al primo e terzo alinea del primo comma del presente articolo sono realizzate dall'assessorato del lavoro e della previdenza sociale anche di concerto con la consulta regionale dell'emigrazione, nonché dalle sedi siciliane sia delle associazioni del settore, che aderiscono ad associazioni nazionali riconosciute dal Ministero degli affari esteri, sia dagli istituti di patronato operanti all'estero.

I predetti organismi inoltreranno all'assessorato del lavoro e della previdenza sociale, con le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, ed entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, o alle altre scadenze stabilite dal presente regolamento, i relativi programmi di attività, con l'indicazione dei contenuti, dei tempi, delle modalità e caratteristiche delle iniziative preventivate, al fine di consentire all'assessorato stesso di concertare le opportune intese con il Ministero degli affari esteri in ordine alla loro realizzazione.

Art. 6.

Hanno diritto ai contributi per trasporto masserizie e per rimborso spese di viaggio, di cui all'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, quei lavoratori che, essendo rientrati definitivamente in Sicilia a partire dal 19 giugno 1980, abbiano prestato attività lavorativa subordinata o autonoma all'estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio o per almeno cinque anni negli ultimi sette anni in altra parte del territorio nazionale, considerandosi come utili i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria.

In caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale, è sufficiente che il richiedente, nell'arco del quinquennio o del settennio considerati, abbia comunque prestato attività lavorativa.

I predetti contributi sono cumulabili, sono maggiorati del 20 % per ciascun familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento, dimissioni per malattia, fermo restando che la maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste. Le maggiorazioni per il carico familiare spettano per il coniuge e per i figli legittimi ed equiparati, nonché per i genitori ultrasessantenni o che in base alla certificazione delle competenti autorità sanitarie abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50 %, sempreché i familiari stessi risultino compresi nel certificato di stato di famiglia. Per i figli studenti ultradiciottenni, le quote di maggiorazione sono corrisposte fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale, statale o parificata; fino al 26° anno di età in caso di frequenza al corso legale degli studi universitari o ad altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, cui si acceda con il diploma di scuola media di 2° grado e, senza limiti di età, qualora siano invalidi. Le condizioni volute debbono accertarsi con riferimento alla data del rientro in Sicilia.

I contributi saranno corrisposti ai legittimi eredi, sempreché la morte dell'avente diritto sia avvenuta successivamente al 18 giugno 1980. Essi non sono cumulabili con il contributo straordinario di L. 350.000 di cui all'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, possono essere fruiti una sola volta e non spettano in caso di perdita della cittadinanza italiana, salvo la facoltà di presentare istanza in caso di riacquisto successivamente al rientro.

I contributi e le relative maggiorazioni sono compatibili con il trattamento previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 402.

Il contributo per trasporto masserizie può essere richiesto da uno soltanto dei componenti il nucleo familiare. Il contributo per rimborso spese di viaggio può essere richiesto da tutti i componenti il nucleo familiare che vantino i periodi lavorativi prescritti. Non spetta alcuna maggiorazione per quei componenti la famiglia che abbiano diritto ad almeno una delle prestazioni.

Art. 7.

La domanda per l'attribuzione dei benefici di cui al precedente articolo è presentata al comune di residenza sul prescritto modello, corredata della documentazione ivi indicata, anche per il tramite dei comitati per l'emigrazione, degli istituti di patronato e delle associazioni degli emigrati.

Il sindaco, accertata la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, dispone l'erogazione dei contributi mediante anticipazione sui fondi versati ai comuni medesimi ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. All'uopo i comuni, con delibera consiliare, determinano annualmente l'ammontare delle somme da destinare alle predette finalità, sulla base degli oneri sostenuti negli anni precedenti per analoghe provvidenze e di ogni altro elemento utile al riguardo.

L'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale rimborsa ai comuni le somme erogate mediante ordini di accreditamento a favore dei sindaci.

I sindaci, prima di disporre i pagamenti, accerteranno che i richiedenti non abbiano avanzato domanda in altro comune della Sicilia, in cui abbiano risieduto dopo il rientro e, qualora i richiedenti abbiano risieduto in altra regione italiana anteriormente al rientro in Sicilia, accerteranno, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, che gli stessi non abbiano chiesto né ottenuto analoghe provvidenze, comunque denominate, da parte di altre regioni.

Avverso il provvedimento di rigetto adottato dal sindaco è ammesso ricorso all'assessorato del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla notifica, per il tramite dell'amministrazione comunale. In sede di istruttoria del ricorso o anche a seguito della presentazione di ulteriore documentazione da parte dell'interessato, i sindaci sono facultati a riformare la decisione negativa, disponendo il pagamento del contributo, dandone comunicazione all'assessorato, ove sia stato avanzato gravame.

I comuni sospenderanno il pagamento dei contributi qualora accertino che successivamente al rientro l'interessato si è trasferito all'estero o in altra regione. In caso di duplicazione di pagamento, i comuni provvederanno al recupero, previa richiesta in via amministrativa, con la procedura del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, computando gli interessi al tasso legale dalla data dell'indebita percezione. Le somme recuperate saranno versate in entrata nel bilancio della Regione siciliana.

Art. 8.

I ricoveri previsti dall'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, decorrono dalla data di effettivo inizio fino al 30 giugno dell'anno successivo. In caso di bisogno possono essere disposti anche per i mesi estivi e possono essere prorogati, perdurando le condizioni volute, per l'anno scolastico successivo.

In caso di rientro del genitore dall'estero, il ricovero cessa con la fine dell'anno scolastico in corso. La condizione di emigrato dall'estero è accertata direttamente dal sindaco.

I ricoveri, anche per i casi di proroga, sono disposti dal sindaco con provvedimento da trasmettersi entro 10 giorni all'assessorato del lavoro e della previdenza sociale, presso istituti di assistenza all'infanzia, case di fanciulli, ospizi per vecchi o altri istituti di beneficenza o di istruzione, gestiti o amministrati da enti pubblici o da istituzioni, associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza o di beneficenza ed istruzione, nonché di cooperative di servizio che operano nel settore, siti in Sicilia.

Hanno diritto al ricovero i figli di emigrati all'estero, legittimi ed equiparati, di età inferiore ai 18 anni compiuti o fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media di 2° grado, o senza limiti di età, qualora siano invalidi; i genitori di emigrati all'estero, purché abbiano superato il 60° anno di età o che abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50% e sempreché non vi siano, in Sicilia, altri figli di età superiore ai 18 anni, in grado di provvedere al loro mantenimento; gli emigrati che rientrino in Sicilia dopo una permanenza all'estero di almeno 5 anni ed abbiano superato il 60° anno di età ovvero che abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50%, sempreché il rientro sia avvenuto successivamente al 18 giugno 1980.

I ricoveri di cui al presente articolo sono limitati ai soggetti che versino in effettivo stato di bisogno.

La domanda per il ricovero o la proroga deve essere presentata al comune di residenza del ricoverando o al comune ove ha sede l'istituto presso il quale si chiede il ricovero, dal ricoverando stesso e, per i minori, da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, anche per il tramite del legale rappresentante dell'istituto presso cui si chiede il ricovero, corredata della documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti.

L'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di ricovero, mediante ordine di accreditamento a favore dei sindaci verserà le somme occorrenti per il pagamento delle rette agli istituti, da effettuarsi trimestralmente secondo i costi fissati per i ricoveri ai sensi dell'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28 e successive modifiche.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, hanno diritto all'avviamento in colonie marine o montane site in Sicilia, durante i mesi di luglio ed agosto, i minori che alla data del 1° luglio abbiano una eta compresa tra i sei e gli undici anni compiuti, figli legittimi o equiparati di emigrati siciliani all'estero, o in altra parte del territorio nazionale. Lo stato di emigrazione di almeno uno dei genitori deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed è comprovato mediante idonea certificazione del sindaco.

La domanda è presentata entro il 30 aprile al comune della Sicilia in cui il minore abbia l'iscrizione anagrafica o a quello di provenienza o alle sedi regionali o provinciali degli istituti di patronato od alle associazioni operanti in favore degli emigrati, che svolgono attività promozionale nel settore. La domanda deve essere prodotta da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, corredata della prescritta documentazione.

Le amministrazioni e gli organismi interessati cureranno l'accertamento dei requisiti, provvedendo, entro il 31 maggio, alla stipula delle convenzioni con enti o istituti che gestiscono colonie marine o montane o all'avviamento in colonie gestite direttamente. Le convenzioni, da approvarsi da parte della giunta comunale e, per gli istituti di patronato e le associazioni, dagli organismi deliberativi a livello regionale, saranno rimesse all'assessorato del lavoro e della previdenza sociale, unitamente ai preventivi, in conformità allo schema-tipo da opprovarsi con decreto dell'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Le convenzioni sono immediatamente vincolanti per gli enti gestori, mentre per le amministrazioni e gli organismi che procedono all'avviamento l'efficacia delle stesse è subordinata all'approvazione dei preventivi di spesa da parte dell'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese di viaggio di andata e ritorno per il raggiungimento delle colonie saranno a carico dei genitori o di enti pubblici o privati. Presso le stesse colonie potranno svolgersi corsi di aggiornamento culturale e linguistico, anche ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

Art. 10.

Le rette giornaliere, da corrispondere per ciascuna unità avviata in colonia, non potranno superare l'importo di L. 8.000. L'essessorato del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, a rivedere il predetto limite, in misura non superiore al 10% annuo.

L'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale provvederà, con il decreto di finanziamento, all'approvazione dei preventivi di spesa, nonché al versamento di acconti pari al 50% della spesa prevista. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti occorrenti, le colonie avranno inizio alla data fissata. Entro il 31 ottobre sarà presentato il consuntivo delle spese sostenute.

La permanenza in colonia non potrà superare complessivamente, per ogni unità, n. 28 giornate di effettiva presenza, salvo i casi di forza maggiore indicati nello schema-tipo di convenzione. La vigilanza sull'andamento delle colonie è demandata all'assessorato del lavoro e della previdenza sociale, che vi potrà provvedere anche a mezzo degli organi periferici.

Art. 11.

L'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale è autorizzato a conferire borse di studio dell'importo di L. 200.000 ciascuna, elevato a L. 500.000 per gli studenti universitari, a favore dei figli di emigrati all'estero da almeno un anno e degli orfani di emigrati all'estero privi di assistenza ex ENAOLI, che abbiano frequentato in Sicilia uno scuola media di 2° grado statale o parificata, riportando allo scrutinio finale o agli esami, nella sessione estiva, una media di almeno 7/10 o equipollente, o un ateneo siciliano, riportando negli esami delle sessioni di giugno, ottobre e febbraio, nelle materie previste dal piano di studi presentato dallo studente ed approvato dall'Università o, in mancanza, dal piano generale di studi consigliato dalla facoltà, una media di almeno 24/30 o, con esito favorevole, un corso di 1ª formazione professionale finanziato dalla Amministrazione regionale. Il godimento della borsa non è cumulabile con altri benefici analoghi.

La domanda deve essere presentata all'assessorato del lavoro e della previdenza sociale dall'aspirante, se maggiorenne, o da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, per il tramite del comune di residenza, che allegherà il certificato attestante lo stato di emigrazione all'estero di uno dei genitori da almeno un anno, corredata dei documenti richiesti, entro il 30 novembre. La documentazione attestante il conseguimento dei voti riportati negi esami universitari potrà essere prodotta entro il 30 aprile dell'anno successivo. Per gli orfani dovrà, altresì, prodursi il certificato di morte di almeno uno dei genitori emigrati all'estero e la documentazione attestante la mancanza di assistenza ex ENAOLI.

L'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale provvederà annualmente, con proprio decreto, alla determinazione del numero di borse di studio da conferire, nonché, qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità, al riparto delle borse di studio per categoria e per territorio ed alla formazione

delle graduatorie, dando precedenza agli orfani, ai figli di famiglie numerose, limitatamente ad un figlio ai figli di famiglie particolarmente bisognose e, a parità di condizioni, a coloro ché abbiano riportato la media più alta, non computandosi le materie facoltative per i corsi universitari e, per le scuole medie, i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica.

Art. 12.

La domanda per la fruizione delle provvidenze creditizie, previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, deve essere presentata dagli interessati in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 congiuntamente ad uno degli istituti di credito convenzionati ed all'assessorato del lavoro e della previdenza sociale, corredata dei documenti prescritti, entro due anni dal rientro definitivo in Sicilia o, in caso di rientro avvenuto tra il 20 febbraio 1975 ed il 18 giugno 1980, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, da coloro che vantino i periodi lavorativi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Le provvidenze destinate all'edilizia abitativa, di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 4 giugno 1980, n. 55, possono essere richieste dagli emigrati anche prima del rientro in Sicilia, purché alla data della domanda sussistano i periodi lavorativi sopraindicati. Gli emigrati in altra parte del territorio nazionale dovranno, altresì, produrre il certificato di residenza, rilasciato dal comune in cui prestano l'attività lavorativa.

La concessione delle provvidenze per l'edilizia abitativa è condizionata alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante che né il richiedente né altro componente il nucleo familiare hanno il possesso di altro immobile ad uso di civile abitazione, adeguato ai bisogni della famiglia in base ai criteri fissati in materia di edilizia economica e popolare. Il predetto requisito va accertato, per gli emigrati rientrati definitivamente in Sicilia, con riferimento al comune di residenza e, per gli emigrati all'estero o in altra regione, con riferimento al comune della Sicilia in cui si intende realizzare l'iniziativa, risultante dalla istanza.

La documentazione attestante la qualifica o l'attività, per le iniziative di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 16 della legge 4 giugno 1980, n. 55, potrà essere prodotta successivamente alla istanza e, comunque, prima dell'emanazione del decreto concessivo.

L'assessorato del lavoro e della previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti, inoltrerà all'istituto di credito il nulla-osta al finanziamento, subordinatamente alla esistenza dei fondi in bilancio. Gli istituti di credito trasmetteranno all'assessorato del lavoro e della previdenza sociale le partite da ammettere a finanziamento, tenendo conto della data di presentazione dell'istanza e nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

Le provvidenze per l'edilizia abitativa saranno concesse al coniuge superstite, permanendo, all'atto della concessione del beneficio, lo stato vedovile, sempreché il *de cuius* sia morto successivamente al 18 giugno 1980 ed abbia presentato istanza ai sensi del presente articolo.

Art. 13.

In base all'art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 l'assessorato del lavoro e della previdenza sociale esaminerà la adozione di iniziative di turismo sociale a favore di collettività di lavoratori italiani emigrati all'estero e loro famiglie, con particolare riguardo a quelle residenti in paesi transoceanici, nel quadro di intese con il Ministero degli affari esteri ed eventualmente con altri enti ed organismi operanti nel settore turistico.

Art. 14.

Le domande per la fruizione delle provvidenze previste dagli articoli 10 e 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, dovranno essere corredate del certificato di cittadinanza italiana, nonché, qualora sia richiesto il requisito del rientro definitivo, del certificato di residenza attestante la relativa data.

Le domande stesse saranno, inoltre, corredate del certificato del datore di lavoro o di un certificato rilasciato da una autorità italiana o straniera o delle tessere assicurative, attestanti i periodi lavorativi prestati durante l'emigrazione e la qualifica rivestita. Relativamente alle provvidenze di cui all'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, la documentazione attestante l'attività lavorativa potrà essere sostituita dal certificato del sindaco, attestante che il richiedente ha beneficiato del contri-

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle *spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001.* Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi *e alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali:*	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

buto straordinario di L. 350.000, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, o di almeno uno dei contributi previsti dall'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55. L'infortunio e la malattia professionale saranno comprovati dal certificato dell'Ente assicuratore straniero o della competente sede INAIL, attestante l'assistenza ricevuta dall'interessato in occasione del verificarsi di tali eventi.

I certificati anagrafici potranno essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I fatti, stati o qualità personali, ivi compresa la qualifica lavorativa rivestita durante l'emigrazione, potranno essere comprovati con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fermo restando l'obbligo di presentazione dei documenti indicati al comma precedente, in ordine alla sussistenza dei periodi lavorativi richiesti.

I documenti occorrenti potranno essere prodotti in copia, debitamente autenticata. A richiesta dell'amministrazione competente a ricevere l'istanza, i documenti redatti in lingua estera dovranno essere integrati con la traduzione in italiano, da effettuarsi, a cura degli interessati, secondo le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per le tessere assicurative, è sufficiente che la traduzione riporti i periodi lavorativi da esse risultanti.

Art. 15.

I familiari indicati negli articoli 11 e 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 hanno diritto alle provvidenze ivi previste anche in caso di morte del lavoratore emigrato, purché il decesso si sia verificato successivamente al 18 giugno 1980.

I modelli per la fruizione delle provvidenze previste dal presente regolamento sono approvati dall'assessorato del lavoro e della previdenza sociale.

Il regolamento di prima attuazione emanato con decreto dell'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale 16 ottobre 1975, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 dicembre 1981

D'ACQUISTO

ROSANO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la regione Sicilia, addì 6 aprile 1982.
Registro n. 1 Atti del Governo, foglio n. 163.

(3845)

DECRETO PRESIDENZIALE 25 gennaio 1982, **n. 27.**

Modifiche al decreto del presidente della Regione 27 aprile 1981, n. 118, concernente il regolamento di esecuzione dello art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, recante iniziative in onore di Santi Mattarella.

(*Pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 3 *aprile* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, recante iniziative in onore di Santi Mattarella;

Visto il decreto del presidente della Regione 27 aprile 1981, n. 118, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50;

Udito il parere del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia;

Vista la deliberazione della giunta regionale 7 gennaio 1982, n. 1;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del decreto del presidente della Regione 27 aprile 1981, n. 118, è così modificato:

nel primo comma, le parole «*e da quattro personalità*» sono sostituite dalle seguenti: «*e da otto personalità*»;

nel secondo comma, terzo alinea, le parole «*da due componenti*» sono sostituite dalle seguenti: «*da cinque componenti*»;

nel secondo comma, quarto alinea, le parole «*da un componente scelto*» sono sostituite dalle seguenti: «*da due componenti scelti*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 25 gennaio 1982

D'ACQUISTO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la regione Sicilia, addì 16 marzo 1982.
Registro n 1. Atti del Governo, foglio n. 158.

(3846)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822540)